



SETTORE IV

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SERVIZIO URBANISTICA – SUAP E COMMERCIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visita la domanda presentata in data 30/08/2022, prot. n. 16064, dell'Avv. MODESTI ANDREA per ottenere certificazione di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001 o successive modificazioni ed integrazioni;

Visito il Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 03.02.2018, vigente a seguito della pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.A. n. 8 del 21.02.2018;

Visito l'estratto di copia di mappa catastale esibito dalla parte;

Visiti gli atti dell'Ufficio;

CERTIFICA

Che le seguenti particelle

Foglio 3 n. 72

Foglio 3 n. 148



Ricadono nelle zone di seguito indicate del PRG 2015 vigente:

Foglio 3 n. 72

ricade parte maggiore in Zona PRG E2 – AREE AGRICOLE CON SALVAGUARDIA AMBIENTALE e parte minore in Zona PRG B5 – AREE MARGINALI DELLA STRUTTURA URBANA DA COMPLETARE.

La stessa particella è soggetta alle prescrizioni del Piano Regionale Paesistico e alle previsioni del "Piano di Rischio Aeroportuale" zona C" ed è interessata da elemento di pericolosità idrogeologica valutato da studio geologico comunale "zona di attenzione per liquefazione di tipo 1".

Foglio 3 n. 148

ricade in Zona PRG E2 – AREE AGRICOLE CON SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

La stessa particella è soggetta alle prescrizioni del Piano Regionale Paesistico e alle previsioni del "Piano di Rischio Aeroportuale" zona C" ed è interessata da elemento di pericolosità idrogeologica valutato da studio geologico comunale "zona di attenzione per liquefazione di tipo 1".

Le norme urbanistiche sono regolate dagli artt. nn. 7, 41, 47, 50, 61, 64 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. 2015 approvato di seguito elencate.



SETTORE IV

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SERVIZIO URBANISTICA – SUAP E COMMERCIO

(PRG 2015)

Art. 7 – Aree vincolate

Indipendentemente dalla destinazione di zona, alcune parti del territorio comunale sono soggette alle limitazioni imposte dai seguenti vincoli:

1) Vincolo Cimenteria

Le zone a vincolo cimenteria sono destinate alle attrezzature cimenterie e ai parcheggi nella relativa area di rispetto sono consentite soltanto piccole costruzioni per la vendita dei fiori ed oggetti per il culto e l'assistenza dei disabili, previa stipula di convenzione con cui il concessionario si impegna a rimuovere il chiosco in qualsiasi momento e senza alcun indennizzo, su richiesta dell'Amministrazione comunale. Il rilascio del permesso di costruire alla piccola destinazione di cui sopra saranno a titolo precario. Tale vincolo, ai sensi del art. 338 del T.U. della legge comunale, R.D. 27.7.34, n. 1265 e successive modificazioni, è indicato con apposito simbolo grafico nella planimetria del PRG.

2) Vincolo Idrogeologico

Nelle aree soggette a tale vincolo, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30.12.1923 n° 3267, indicato nella planimetria di PRG, avvenuti tagli di piante e/o movimenti di terra dovranno essere preventivamente autorizzati dall'ispettorato Regionale alle Foreste di Chieti ai sensi dell'art. 20 del R.D. 18.05.1925 n° 1128 e della L.R. 04/01/2014, n. 31/Inltre, lungo il corso dei torrenti e dei fiumi, ai di fuori del perimetro del centro urbano, ai sensi dell'art. 80 della LR 18/83, è vietata l'edificazione entro una fascia di cinquantina metri dal confine esterno dell'area pedonale o adiacente.

3) Vincolo per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale

Tale vincolo, che interessa per una fascia di 150 mt. miscelata a partire dagli argini il Fiume Pescara a sf. 50, ma ristretto a partire dagli argini il torrente Valdelunga, è disciplinato dalla L.R. 6.1985 n.431 e dal D.Lgs. 32/01/2004, n. 42.

4) Vincolo linee elettriche

Le legge 22 febbraio 2001, n.36, insieme al DPCM 8 luglio 2003 ed il D. Dir. L. Ministero emesso il 29 maggio 2008, assicurano la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici, o della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici oltre la tutela dell'ambiente e del paesaggio. Pertanto gli edifici ricadenti in prossimità delle linee elettriche individuate sulla planimetria di Piano devono attenersi alla legge di cui sopra.

Nelle zone gravate da vincolo derivante dalle fasce di rispetto degli elettrodotti, sottostazioni e cabine di trasformazione, ancorché destinate alla edificazione non è possibile realizzare strutture destinate ad usi residenziali, scolastici e sanitari. Le eventuali volumetrie realizzabili su tali aree possono essere effettuate sulla porzione di area edificabile le zone di rispetto non gravate da vincolo.

5) Vincolo fasce di rispetto dei depuratori

Con apposito simbolismo è indicata nelle tavole di Piano la fascia di rispetto agli impianti di depurazione non inferiori a metri 100 (Decreto 3.2.1977 Comitato Interministeriale per la tutela delle acque di inquinamento, allegato 4 punto 1.2) con vincolo di inedificabilità.

6) Vincolo storico

Tutto il territorio comunale è dichiarato storico di terza categoria, ai sensi del Ordinanza 3274 del 2003; pertanto, gli interventi edili di nuova costruzione, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni, demolizioni e ricostruzioni, devono essere rispettosi delle leggi n. 1088 del 05/11/1971, n.741 del 10/12/1981, n. 84 del 02/02/1974 e delle specifiche L.R. 26/10/1992 n.93; L.R. 12/04/1993 n.40; L.R. n.150/93; L.R. 43/2011; L.R. 28/2011; D.P.G.R. 5 agosto 2016, n.



Città di San Giovanni Teatino

provincia di Chieti

SETTORE IV

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SERVIZIO URBANISTICA - SUAP E COMMERCIO

DIREG e la Delib.G.R. 9 settembre 2015, n. 727, G.P.R. 23/04/1994 n.425, O.M. 14/09/05, D.P.R. 360/01.

Il Vincolo Radar

La fascia di rispetto antenne radar, ai sensi della specifica normativa vigente in materia è distinta in due porzioni negli elaborati grafici del piano:

Nella prima porzione (disegnata con raggio di ml. 400 a partire dal centro delle antenne):

- a) non sono ammessi ostacoli d'alcun genere la cui altezza superi la quota di ml. 100,00 sul livello del mare;
- b) non sono ammessi tralicci ed impianti che possono irradiare nello spazio disturbi elettromagnetici, né trasmettitori radio di qualsiasi tipo e potenza.

Nella seconda porzione, d'ampiezza variabile, da una distanza minima non inferiore a ml. 200 dal perimetro esterno della fascia precedente:

- a) non sono ammessi ostacoli di alcun genere che possono pregiudicare la funzionalità dell'impianto; la cui altezza, misurata rispetto alla quota di m. 191 sul livello del mare, superi il piano inclinato con pendenza dello 0,5% dal termine della zona precedente;
- b) non sono ammesse condotte elettriche sovraelevate con tensione uguale o superiore a 3000 volt, né trasmettitori radio con potenza di picco superiore a 200 watt.

Il Vincolo Aeroneo

Ai sensi dell'art. 707 del Codice della Navigazione - Parte Aeronautica, il presente P.R.G. recepisce i vincoli aeronautici regolamentati dal Capitolo 4 del "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti" e individuali nella Mappa di vincolo trasmessa da ENAC e pubblicata dal Comune di San Giovanni Teatino.

Nell'elaborato Fax. 4B. - Carta delle disposizioni dei vincoli sovradrittati - PAI e Piano Riepilogativo Aeroportuale sono state indicate 4 zone di tutela: A, B, C, D. In tale zona il regolamento ENAC dispone il ripulimento della edificazioni e delle attività esistenti senza alcunnessa effetti interattivi. Dato regolamento esclusa, tuttavia, il mutamento di destinazione d'uso che possa aumentare il carico antropico o, in caso di incidenti, amplificare il danno. Vengono inoltre quei mutamenti di destinazione d'uso che determinano una limitazione della presenza umana.

Le limitazioni imposte dal capitolo 9 del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti sono le seguenti:

Zona di tutela A: è da limitare al massimo il carico antropico. In tale zona non vanno quindi previste nuove edificazioni residenziali. Possono essere previste attività non residenziali, con indici di edificabilità bassi, che comportano la permanenza discontinua di un numero limitato di persone.

Zona di tutela B: possono essere previste una modesta funzione residenziale, con indici di edificabilità bassi, e attività non residenziali, con indici di edificabilità medi, che comportano la permanenza di un numero limitato di persone.

Zona di tutela C: possono essere previsti un ragionevole incremento della funzione residenziale, con indici di edificabilità medi, e nuove attività non residenziali.

Zona di tutela D: in tale zona, caratterizzata da un livello elevato di tutela e finalizzata a garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata con l'operatività aeroportuale, va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc.

Inoltre nella zona di tutela A, B e C vanno evitate:

-insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc.;

-costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, attività sensibili;

-attività che possano creare pericolo di incendio, esplosivo e danno ambientale.



SETTORE IV

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SERVIZIO URBANISTICA – SUAP E COMMERCIO

La presente vertenza ricopre le limitazioni previste dal capitolo 6 del Regolamento EMAC per la costruzione e l'espansione degli aeroporti ed in particolare:

- nella zona A non sono state previste nuove edificazioni residenziali. Sono previsti interventi non residenziali con indici di edificabilità bassa di tipo produttivo e terziario;
 - nella zona B non sono state previste aree destinate alla residenza ma solo attività non residenziali, con indici di edificabilità medi, di tipo produttivo e terziario;
 - nella zona C sono state previste piccole porzioni destinate all'insediamento residenziale, destinate per la più al completamento dell'edificio esistente, con indici di edificabilità medi e nuove attività non residenziali;
 - nella zona D non è stata prevista la realizzazione di interventi puntuali ad elevato adattamento, quali centri commerciali, congressuali, sportivi e forte concentrazione, edifici interattivi, ecc.
- In tali zone non sono ammissibili insediamenti ad elevato adattamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edifici interattivi, ecc. - costruzioni di scuole, ospedali e, in genere, abitativi sociali, attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale.

Per edifici non residenziali esistenti nelle diverse zone di tipo A, B, C e D sono sempre ammissibili gli interventi di completamento e gli ampliamenti nel limite del 10% di cui al D.L. 13 maggio 2011 n.70, nel rispetto degli indici e dei parametri edilizi ed urbanistici previsti nelle presenti NTA per la diversa zona o utilizzazione.

Inoltre sempre nella fascia 4B - Carta delle trasporti e gli aeroporti - PAI e Piano Rischio Aeroportuale sono state indicate le zone di interferenza con l'area di volo: in tali zone la conformazione orografica del territorio in cui si trova la superficie di delimitazione dei voli vengono violata e precisi rischi dell'altezza dei manufatti esistenti.

9) Vincolo fascia di rispetto Ferrovia Roma-Pesceira

Tale vincolo è disciplinato dal D.P.R. n° 11.07.1999 n° 769. Per tutte le strade esistenti sono state previste le informazioni e modificazioni e per tutte le nuove strade da realizzare, necessari la sede ferroviaria, vengono prescritti sottopassi o sovrappassi ferroviari in modo da eliminare ed evitare la realizzazione di nuovi passi a livello a raso. Per gli interventi edili residenziali all'interno della fascia di rispetto, come previsto dall'art. 49 del DPR 11 luglio 1999 n° 769, devono essere provvisoriamente acquisite le autorizzazioni di deroga presso la RFI - Dipart. - Complesso di Anagni.

10) Vincolo fascia di rispetto alla viabilità stradale

Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione vigente, all'interno della fascia di rispetto stradale l'edificazione e le altre trasformazioni sono escluse ad eccezione di quella finalizzate alla realizzazione di parcheggi, impianti tecnologici e pedonatori. Nelle fasce di rispetto stradale individuate ai sensi del D.L. 285/92 e del D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, anche se non indicate graficamente nelle tavole del presente P.R.G., è vietata di norma l'edificazione, ma sono consentite:

- la sopraelevazione, la realizzazione di sottopassili, l'adattamento laterale, come specificato negli articoli dello regolamento con questi eladone, dei fabbricati esistenti. In particolare l'adattamento può avvenire solo sul fronte opposto a quello stradale mentre la sopraelevazione e la realizzazione dei sottopassili può interessare la superficie già occupata dal fabbricato.

- la costruzione di stazioni per il rifornimento del carburante per auto trazione, nei limiti previsti dallo specifico piano, se vigente, e nel rispetto della distanza e delle norme di sicurezza che vigono in materia.

Le superfici fondarie (comprese in questa fascia possono essere ritenute, nel calcolo della volumetria edificabile, da collocare però fuori della fascia stessa.

11) Vincolo Autostrada e Asse Autostrada

L'Autostrada e l'Asse Autostrada sono soggette al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al D.L. 285/92 ed al D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.



SETTORE IV.

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SERVIZIO URBANISTICA – SUAP E COMMERCIO

Si fa presente che i vincoli relativi alle distanze da tale sottovia sono quelli stabiliti dal D.M. 1404/68 art. 4; secondo il quale alla distanza minima va aggiunta la lunghezza della stessa proiezione di eventuali scarpate o fossi o di fasce di appropinquazione così come risultanti dai progetti appi ovati.

12) Area soggetta a rischio idrogeologico ed litologica molto elevata (R4)

Nell'ambito del bacino idrografico interregionale del Fiume Pescara (D.L. n.160 del 01/03/1998 convertita in legge n.267/98) per le aree soggette a rischio idrogeologico ed litologica molto elevato sono consentiti esclusivamente gli interventi litologici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio. Gli interventi ammessi sugli edifici ricadenti in tali aree sono di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 3 DPR 360/2001 e riportati all'art. 8 della presente NTA, e senza aumento di superficie volumi, interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio. Le aggiunte alle prescrizioni specifiche di tipo urbanistico contenute nella presente normativa per la diversa soluzione di piano, l'edificazione del lotto deve rispettare la vigente disposizione di legge in materia di geotecnica e tecnica delle fondazioni.

In particolare, nelle "aree caratterizzate da maggiore pericolosità geologica" la richiesta di permesso di costruire devono essere accompagnate, oltre che dalla relazione geologica che verifichi la fattibilità geotecnica dell'intervento, da uno studio specifico che consideri la stabilità dell'intero versante sul quale opera la struttura, anche in relazione alla dinamica idrogeologica generale.

Nell'applicazione dei vincoli del presente P.R.G. in caso di eventuale errore interpretazione grafica della localizzazione dei vincoli sovra ordinari privati la determinazione del vincolo dev'essere del dispositivo originario.

13) Piano di Assetto Idrogeologico P.A.I.

Il Piano Stralcio di Frosinone per l'assetto idrogeologico riferito al territorio della Regione Abruzzo, predisposto in sensi della LR 12.04.1983 n°16, della L. 18.05.1989 n°163, della LR 16.09.1989 n°81 e successive modifiche e della delibera G.R. n° 1368 del 28/12/04, è finalizzato al raggiungimento della migliore relazione di compatibilità tra la gestione dinamica idrogeomorfologica di bacino e l'abitazione del territorio nel rispetto della tutela ambientale, della sicurezza della popolazione, degli insediamenti e delle infrastrutture.

Il Piano riguarda le aree di "pericolosità idrogeologica" definite in:

- molto elevata - P1,
- elevata - P2,
- moderata - P3

e le aree a rischio idrogeologica distinguendo in rischio:

- molto elevata - R1,
- elevata - R3,
- moderata - R2,
- moderata - R1

Salvo diversa specificazione, tutti i progetti per la realizzazione di nuovi interventi opera ed attività ammissibili nelle Aree a Pericolosità Molto Elevata e Elevata, e in Area Soggetta sono accompagnate da uno Studio di Compatibilità Idrogeologica e devono rispettare le condizioni prescritte dall'art. 8 della NTA del PAI.

Sono comunque fatte salve le disposizioni più restrittive riguardanti le aree ricomprese nel PAI - Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, in materia di beni culturali ed ambientali, aree protette, strumenti di pianificazione territoriale a scala regionale, provinciale o comunale, ovvero altri piani di tutela del territorio.

Nelle aree P3, è comunque vietato:

- realizzare nuove infrastrutture di trasporto e servizi;
- realizzare opere di interesse pubblico, opere di urbanizzazione secondaria, di E.R.P., insediamenti produttivi, ecc;
- impiantare nuove attività di escavazione/pilastro;
- impiantare qualunque capacità scarica;
- realizzare opere private di canalizzazione acque meteoriche;
- interventi di tipo agroforestale incompatibile con la geomorfologia in atto;
- qualunque trasformazione del luogo, sotto l'aspetto spatio-logico, infrastrutturale ed edilizio che non risulti



Comune di San Giovanni Teatino

Municipalità di Chieti

SETTORE IV

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SERVIZIO URBANISTICA - SUAP E COMMERCIO.

fra quelli consentiti e riportati agli Art. 15 e 16 PAI,

Nella area P2, sono ammessi solo gli interventi consentiti già nella P3, previsti dagli stessi Art. 15 e 16 oltre a:

- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali che non comportino aumento della pericolosità e/o del rischio;
- interventi di edilizia rurale necessari per la costituzione aziendale;
- manufatti di servizio o per le attività esclusivamente riferiti ad attività per il tempo libero e la fruizione dell'ambiente.

Nella area P1 sono ammessi tutti gli interventi edilizi e infrastrutturali, in accordo con quanto previsto dagli Strumenti Urbanistici e Piano di Settore vigenti ed incluso il piano di protezione civile, conformemente alle prescrizioni generali dettate dall'Art. 9 PAI.

Nei elaborati Tav. 5 - Carta della interferenza con altri elementi di pericolosità sono indicati ulteriori elementi di pericolosità presenti sul territorio comunale che sono stati valutati mediante uno specifico studio di natura idrogeologica commissionato dall'Amministrazione Comunale. Gli elementi di pericolosità rilevati nel presente studio sono di seguito riportati:

Altri elementi di pericolosità di cui allo studio geologico.

1. **CLASSI DI PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA.** Le Classi P1, P2, P3 indicate nell'elaborato rappresentano aree in cui, a seguito della attività commissionata dall'Amministrazione Comunale, il pericolo di dissesto risulta moderato, elevato, molto elevato per tali aree gli studi geologici allegati alla richiesta di intervento edilizio dovranno leggere, come dato di pericolosità accertata, nello studio commissionato dall'Amministrazione Comunale.

2. **SOLCHI DI EROSIONE CONCENTRATA.** In questa area localizzata entro 20m di distanza dagli assi di ruscamento concentrato, dai rispettivi margini e/o dagli orli della avvenuta scarpata morfologica (se individuabile) (vale il principio della migliore cautela) si suggerisce che venga condotto uno studio specifico al fine di escludere l'interferenza tra la forma di evoluzione del fenomeno erosivo con le opere in progettazione; la distanza viene indicata nel caso di scarpata di altezza superiore ai 10m, o a coincidere con la relativa fascia di rispetto; lo studio sull'evoluzione del fenomeno erosivo si aggiunge allo studio morfologico della scarpata di cui si parla, e, anche nel caso di scarpata di altezza inferiore ai 10m;

3. **ZALQ1 - Zone di attenzione per liquefazione di tipo 1.** In queste aree si determina l'obbligo normativo, derivante dall'applicazione del DM 14.01.06 - NTC2008 e s.m.i., di eseguire indagini di approfondimento sito specifiche al fine di escludere l'occorrenza di fenomeni di liquefazione e/o cedimenti differenziali a carico dei sedimenti in sede sia in condizioni statiche che dinamiche. Si suggerisce di eseguire indagini dirette e indirette (a.e. Sondaggi, DPSM, CPT, CSPT, ...) e verifiche sismiche specifiche (a.e. HVSR, MASW, Down-Hole, Cross-Hole, ...) indagini di laboratorio statiche e/o dinamiche (a.e. Prova di taglio torsionale, ecc.) che permettano di definire allo-specificamente la suscettibilità alla liquefazione e/o ai cedimenti dei terreni interessati. Occorrerà fare riferimento alle normative tecniche specifiche (NTC2008, Criteri di Microzonazione sismica, ecc.) per verificare le condizioni fisiche dei luoghi ed eventualmente adottare gli opportuni accorgimenti ingegneristici per eliminare i fattori determinanti e escludere la vulnerabilità delle opere. Non viene escluso l'obbligo di eseguire le medesime indagini, al sensi di quanto previsto dalla NTC2008, in area anche esterne alla perimetrazione proposta, qualora se ne rilevino le condizioni predisponenti;

4. **Aree interessate dalla presenza di cavità sotterranee, gallerie, o dalla prossimità ad aree calanchive.** In queste aree in fase di progettazione si suggerisce di valutare la possibilità che le condizioni statiche locali possano determinare in futuro fenomeni di instabilità locale e/o cedimenti differenziali in seguito all'applicazione dei carichi idraulici; in caso di presenza di scarpate (ad esempio in prossimità di aree calanchive) sarà necessario che il portatore di interessi esegua anche la verifica ai sensi dell'allegato F della NA del PAI; nel caso di cavità sotterranee sarà



SETTORE IV

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SERVIZIO URBANISTICA – SUAP E COMMERCIO

necessario anche dimostrare la non interferenza della cantià con il volume dei terreni interessati da variazioni dello stato funzionale a seguito della realizzazione dell'opera;

Altre Considerazioni

A. Area non interessata da dissesti. In queste aree vigono tutte le norme, gli obblighi e le prescrizioni dettate dalle NTC2008 e da tutte le norme vigenti in materia di interventi sul suolo e sul sottosuolo, di regolamentazione delle acque e di interventi in genere;

B. Tutte le aree. Nel caso di realizzazione di edifici di altezza uguale o superiore a 4 piani fuori terra (compreso il p.l.) si suggerisce di eseguire uno studio specifico sulla frequenza unica di risonanza della colonna strutturale di copertura, al fine di escludere il fenomeno della risonanza costruttiva della onda sismica ed una loro adeguata amplificazione in caso di coincidenza fra la frequenza naturale dell'edificio e la frequenza di vibrazione del terreno. Nel caso in cui l'onda ricada all'interno della zona 1-4 di cui alla Carta delle MCFB si dovrà eseguire almeno una misura di sismico passivo HVSR allo specifico (o altra verifica similare); nel caso in cui si decida nell'ambito della zona 5-10 di cui alla carta delle MCFB, oppure ricadendo in zona 1-4 la prima misurazione fornisca un picco di risonanza significativa non nullo ($A \geq 2 \cdot 10^{-4}$ Hz), si dovranno eseguire almeno 3 misure HVSR (o altra verifica similare) per definire un valore caratteristico per la frequenza di vibrazione del terreno. Di detto valore si dovrà tenere conto in fase progettuale al fine di consentire l'adozione di opportuni accorgimenti ingegneristici di mitigazione del rischio e di eliminazione della vulnerabilità;

C. Ulteriori spunti di approfondimento sono indicati al cap. 8 e 10 dello studio di Microzonazione Sismica, che si rimanda per maggiori approfondimenti.

Art. 41 – Prescrizioni generali

La zona B è suddivisa in nove sottozone (B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8), queste sono individuali negli elaborati di Piano e si differenziano fra loro per la stratificazione e la densità edilizia dell'insediolo esistente, per la destinazione d'uso e per la reale presenza delle opere di urbanizzazione primaria: minimo di cui all'art. 12 delle presenti norme.

In ogni caso, le prescrizioni generali del presente articolo sono riferite a tutte le sottozone, mentre per ognuna di esse, uno specifico articolo stabilirà gli interventi di trasformazione ammessi ed i parametri urbanistici utilizzabili.

L'attuazione di tali interventi, nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti norme tecniche, può essere diretta, diretta condizionata o indiretta, in funzione dell'attività presente delle opere di urbanizzazione primaria ed secondarie sulla base di quanto prescritto dalle presenti NTA.

Per gli interventi di nuova costruzione, ovvero quelli che producono aumento del numero di unità immobiliari o incrementano il volume, il rilascio ed la formazione del titolo edilizio è subordinato alla effettiva presenza delle opere di urbanizzazione private, relative al tutto oggetto d'intervento o alla loro realizzazione come definito all'art. 28 (punto 2). Qualora l'area d'intervento risultasse interessata da opere di urbanizzazione primaria di progetto, il privato interessato alla richiesta di permesso di costruire ovvero alla segnalazione certificata di inizio attività potrà presentare un atto d'obbligo relativo all'impegno a cedere, a titolo gratuito all'Amministrazione Comunale, ed a urbanizzare, l'area di proprietà interessata da tali opere. In tale situazione il privato può utilizzare, sul tutto privato, la (SuL) corrispondente all'applicazione dell'indice di Utilizzazione alla superficie ceduta.

Nella ipotesi di cui sopra, in caso di cessione gratuita di aree per opere di urbanizzazione che abbiano estensione superiore a 300mq, deve essere garantita, altresì, la dotazione di standard per la SuL corrispondente all'applicazione dell'indice di utilizzazione alla superficie ceduta.

In caso di realizzazione delle opere di urbanizzazione attraverso iniziativa pubblica prima della richiesta di permesso di costruire, e di ricorso alla segnalazione certificata di inizio attività, il privato interessato potrà comunque avvalersi della possibilità di cui sopra.

In caso non si attui alla consegna, a titolo gratuito da parte del privato dell'area interessata dalle urbanizzazioni,



Città di San Giovanni Teatino

provincia di Chieti

SETTORE IV

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SERVIZIO URBANISTICA – SUAP E COMMERCIO

questa sarà espropriata nei termini di legge e sulla stessa non potrà essere applicato l'Indice di Utilizzazione Condizionata (IUC).

Possano essere attuati in via diretta, nel rispetto delle presenti NTA, anche mediante Segnalazione Certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 23 DPR 380/2001 rispettivamente:

- 1) gli interventi di ristrutturazione edilizia in cui siano 10, comma 1 lett c) DPR 380/2001;
- 2) gli interventi di nuova costruzione che rispettino delle disposizioni piano urbanistico privato, per la specifica zona B, dalle seguenti norme.

Sono soggetti ad attuazione indiretta gli interventi ricompresi in aree ricadenti nei comparti individuati negli elaborati di Piano urbanistico segnalati da una lettera B seguita da due numeri che indicano rispettivamente la zona urbanistica e il numero di comparto (B0-n), disciplinate dalla norme della zona omogenea in cui ricadano. In tali casi la distanza minima dal confine di 5,00 m. deve essere incrementata fino alla metà del fabbricato più alto.

In particolare l'adeguamento all'interno di tali comparti comporta la creazione almeno del 30% delle aree oggetto di intervento, lungo la viabilità principale, da destinare a servizi pubblici (verde e parcheggio) e può avvenire anche per singoli lotti purché sia garantita la pedonalità e siano il 30% richieste per standard.

Nei casi di nuovi lotti quali sono state elaborate specifiche schede d'ambito (Tab.B) dovranno essere rispettate le prescrizioni e le localizzazioni delle aree di servizio indicate nella scheda; gli interventi possono essere attuati anche per sub-ambiti nel rispetto delle prescrizioni di cui alla predetta scheda.

Le destinazioni d'uso permesse sono quelle riportate nelle specifiche articolo 34 e più precisamente: Ab1, Ab4, Co1, Co2 nel rispetto della L.R. 11/2004, Pas1, Pas2, Pas3, Pas4, Pas5, Pas6, Pas7, Rc, e in tutti zone la destinazione abitativa dove, comunque, essere superiore al 50% di quella complessiva.

La destinazione d'uso può essere introdotta solo in edifici esistenti nei quali non siano presenti alloggi residenziali.

All'introduzione di lotti diversi dalla residenza devono essere rispettati gli eventuali nuovi standard connessi.

Sono comunque consentite sul patrimonio edilizio esistente i seguenti interventi di cui all'art.31 delle presenti norme ovvero dell'art.20 della L.R.7/95 a), b), c), d), e), f) salvo particolari prescrizioni riportate nelle singole soluzioni.

Nella zona B2, B3, B4, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, per il miglioramento della qualità architettonica degli stessi e per una riqualificazione della zona ove l'intervento ricade, l'adeguazione può avvenire con incremento del indice di utilizzazione condizionale, previsto nella specifica zona, del 20%, a condizione che il lotto minimo, sottoblotto anche con accorpamenti di lotti contigui, sia pari a 700 mq; che il nuovo fabbricato sia posto con il fronte principale parallelo alla viabilità su cui prospetta, ovvero alla eventuale nuova viabilità che scaturisca dal nuovo disegno di suolo.

Esclusivamente nella zona B2 in caso di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e applicazione dell'incremento (ma soltanto del 20% dell'indice della zona B2, il numero dei piani e l'altezza massima ammissibili del fabbricato sono quelli previsti per la zona B1.

Nella zona B1 la nuova edificazione dovrà di norma tener conto degli allineamenti pianimetria lungo la viabilità principale.

Ogni progetto di intervento dovrà garantire all'interno del rispettivo lotto di pertinenza la dotazione di parcheggi privati (ad uso privato o pubblico) in funzione della destinazione d'uso degli immobili, nella misura e con le prescrizioni di cui all'art. 89 delle presenti norme.

In caso di delocalizzazione o alienazione delle attività artigianali, commerciali e di servizio presenti nella soluzione, è ammesso il cambio di destinazione d'uso per il recupero a fini residenziali della parte del fabbricato esistente precedentemente destinata ad altre attività, sempre nel rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali di cui all'art. 89 della NTA.



SETTORE IV

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SERVIZIO URBANISTICA – SUAP E COMMERCIO

In tutte le zone di piano nelle aree permeabili del lotto fondiari privati devono essere piantumati alberi di medio e alto fusto, nella misura di un albero ogni 40 mq. di superficie permeabile.

Art.47- Aree marginali della struttura urbana da completare (B.5)

La soluzione B.5 è destinata dal piano al "completamento della struttura urbana" ed in essa il P.R.G. si attua per interventi urbanistici diretti, che, in condizione di indifferenza per gli ambiti contrassegnati nella tavola di zonizzazione con la sigla B.5, per cui si interviene nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- Indice di edificazione fondiaria (IF) =mq/mq 0,50
- Indice di copertura (IC) =% 50
- (IC) = 60%
- Indice di permeabilità (IP) = 40%
- altezza massima (H) mq 10,50 - piani fuori terra da 1 a 3.
- in caso di interventi in altura l'altezza massima è di mq 11,50
- distanza dal ciglio stradale (ds) =mq 5,00 o allineamento prevalente, nel rispetto del C.d.S
- distanza minima dal confine (dc) =mq 5,00
- distanza minima tra fabbricati (dl) =mq 10,00
- lotto minimo (S)mqmq 400

Per tale soluzione possono essere ammessi in via diretta anche mediante denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 23 comma 41 DPR 380/2001, o nel rispetto delle presenti NTA separatamente:

- 1) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10, comma 1 lett. c) DPR 380/2001;
- 2) gli interventi di nuova costruzione nel rispetto delle disposizioni piano – volumetriche sopra indicate per la zona B5.

Le destinazioni d'uso consentite sono quelle che producono un carico urbanistico basso (CUB), che siano igienicamente compatibili con la zona nella quale devono essere introdotti e che non producano odori e rumori molesti, in particolare sono le seguenti:

- a) Residenziale - Abitativa
CUB: Abitazioni, Residence e abitazioni collinari;
- b) Commerciale - Terziarie produttive - Direzionali
CUB: Pubblici esercizi; Servizi privati: uffici e studi professionali, servizi alla persona, servizi culturali, servizi alle attività produttive, artigianato e servizi, alle' servizi privati, al di sotto di mq 250; Alloggiature commerciali con superficie di vendita fino a mq 250 nel rispetto della L.R. 11/2008; Alloggiature per a tempo libero, la cultura, la formazione e lo spettacolo fino a mq 500;
- c) Turistica - Ricettive
CUB: Alloggiature turistica ricettive, Alberghi e pensioni fino a 30 posti letto;

Art.48 - Attività ed interventi ammessi nella zona agricola

Le zone agricole sono destinate all'esercizio dell'attività agricola e comunque all'esercizio di attività connesse con l'uso agricolo del territorio;

Le costruzioni ammesse nella zona agricola, secondo le indicazioni specifiche e la finalità di cui alla presente norme, sono classificate nel seguente tipo:

- a. case coloniche e di abitazione per i conduttori del fondo e per i coltivatori agricoli di cui alla disposizione la necessità dell'inserimento in azienda, nonché i relativi fabbricati rustici di servizio utili all'attività agricola dell'azienda stessa;
- b. edifici per allevamento zootecnici di tipo industriale, con annessi fabbricati di servizio per il personale di custodia ed impianti necessari allo svolgimento dell'attività zootecnica;
- c. edifici per allevamenti zootecnici finalatamente all'allevamento bovino, con annessi fabbricati di servizio per il personale di custodia ed impianti necessari allo svolgimento dell'attività zootecnica;
- d. costruzioni industriali adatte alla prima trasformazione, alla lavorazione, ed alla conservazione dei prodotti agricoli e relativi fabbricati di servizio;



SETTORE IV

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SERVIZIO URBANISTICA - SUAP E COMMERCIO

e. costruzioni industriali edibili ed a prima trasformazione, alla ripavimentazione ed alla conservazione dei prodotti agricoli, limitatamente alla coltura legnosa ed al foraggio;

f. stadi, sentieri, ricoveri per macchine agricole ed altre costruzioni analoghe per servizi di carattere generale, necessari allo svolgimento dell'attività agricola, ma non legati ad una specifica azienda;

g. opere con relativi impianti di condizionamento;

h. opere di civili abitazione;

i. edifici per agriturismo;

l. strutture edificate a margine edo galoppante. Per tali strutture espressamente individuate nella Tavola di zonizzazione TAV, è previsto, in aggiunta a quello già previsto per la zona E1 ed E2, un indice di fabbricabilità fondiaria di pari a 0,03 mc/mq per la zona E1 e pari a 0,02 mc/mq per la zona E2, per la realizzazione di attrezzature ricettive di pertinenza.

Nelle costruzioni ammesse potranno essere esercitate anche modeste attività complementari connesse alla attività primaria (vendita prodotti, ospitalità stagionale, ecc.).

Per gli edifici di cui ai punti "a" e "l" consentiti e realizzabili con la norme di cui all'art. 70-71 della L.R. 19/83 e s.m.i., sono consentiti gli interventi manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia purché vengano mantenuti alla destinazione agricola.

E' inoltre consentita l'erosione e fabbricati esistenti, non realizzati ai sensi dell'art. 70 in un numero massimo di due unità residenziali.

Le costruzioni previste dall'art. 71 della L. n. 18/1983, possono essere realizzate a condizione che la destinazione d'uso rimanga permanentemente ed esclusivo agricolo senza possibilità di qualsivoglia cambio di destinazione, e' pertanto vietata la destinazione in tali insediamenti, di servizi igienici ed impianti di riscaldamento.

E' anche ammessa la ricostruzione di edifici disoccupati, limitatamente all'impiego di terra riportata in Catasto, nel rispetto delle prescrizioni previste dal P.R.G. nella Zona "E" di appartenenza, limitatamente all'altezza massima ammissibile e alla distanza minima dai confini. Qualora l'edificio disoccupato sia in aderenza ad altro edificio esistente, la ricostruzione dovrà prevedere l'innalzamento in altezza a quasi ultimo.

Gli edifici per allevamenti zootecnici o per la lavorazione industriale dei prodotti agricoli di cui al punto "b", "c" e "d" del precedente secondo comma del presente articolo devono distare almeno ml. 200 dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dagli strumenti urbanistici e dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo, da almeno a mt. 500 per gli allevamenti zootecnici industriali e sono comunque subordinati alla realizzazione di appositi impianti di depurazione delle acque o all'adozione di particolari tecniche, anche di tipo agronomico, atti a garantire che la acque di scarico siano entro i limiti di potabilità stabiliti dalla legislazione e dalla normativa urbanistica e comunque secondo quanto stabilito dalla competente autorità sanitaria e dal Regolamento Comunale di igiene.

Le costruzioni per servizi di carattere generale di cui al punto "f" del precedente secondo comma del presente articolo riguardano attrezzature tecniche o tecnologiche di interesse collettivo o al servizio di più aziende agricole e pertanto non comprendono le analoghe attrezzature predisposte dall'ente di una singola azienda, le quali rientrano invece tra i fabbricati di servizio di cui ai punti "a", "b", "c", "d" ed "e".

Il lotto minimo per qualsiasi intervento di nuova edificazione è di complessive in zona agricola deve essere pari a mq. 10.000.

Art. 61 - Prescrizioni generali

Gli interventi di cui al presente articolo sono disciplinati ai sensi dell'art. 70 della L.R. 19/83 e succ. modif. ed integrazioni, essi devono comunque rispettare le seguenti caratteristiche:

- altezze massima (H) pari a 7,50



SETTORE IV

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SERVIZIO URBANISTICA – SUAP E COMMERCIO

- distacco minimo dal confine (cd) = mt 5,00
- distacco minimo tra fabbricati (dl) = mt 10,00
- distacco minimo dalla strada di accesso al fondo pari alla fascia di rispetto della viabilità, mt. 20 ovvero mt. rispetto dalla ridotta di cui al DL 285/1992 e del DPR 495/1992; tale distanza è ridotta a mt. 10 per le strade vicinali private di tipo "F" come da C.M.B. e relativo regolamento di attuazione.
- distacco dalle recinzioni dalle strade mt. 5,00
- coperture con lolla e falda inclinate per almeno il 75%.

Cualora l'appezzamento sia privo di mansueto residenziale ovvero quello esistente sia inadeguato alle esigenze della famiglia coltivatrice per l'oneroso svolgimento dell'attività agricola, è ammesso l'intervento di realizzazione nuovo edificio, in ogni caso l'Volume lordo del nuovo mansueto ovvero quello complessivo (mansueto esistente più nuovo) non dovrà superare i mc. 300.

Per quanto riguarda i manufatti necessari allo svolgimento dell'attività produttiva agricola, (ricoveri per attrezzi, attrezzerie, coratoi, baci, depositi, stalle, etc.) essi sono ammessi indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale, secondo le prescrizioni della legge regionale con Del. 0,01/87mq fino ad un massimo di 600mq con un solo livello di almeno 10.000mq, purché ad un solo piano, con un'altezza massima di mt. 7,50, esclusi vani, aios, ed altre strutture le cui maggiori altezze rispondono a particolari esigenze tecniche. Non è soggetta a LM (limitazioni) la realizzazione di serre o di coperture stagionali destinate a proteggere la coltura per la quale non è necessaria nessuna permesso di costruire da parte del Comune. La superficie di tali manufatti vanno comunque compatite al fondo.

Per gli edifici esistenti che ricadono nella fascia di rispetto della viabilità, l'impulimento di cui sopra sarà pianificato che altimetrico può essere realizzato in allineamento all'edificio esistente e nei limiti dell'altezza massima dello stesso. Inibiziona, nonché può loro opporsi a quella prospiciente la strada e sempre con il benestare dell'Ente preposto alla tutela o proprietario della strada stessa. In particolare per le costruzioni che non consentano eventuali ampliamenti della strada, questi possono, nel caso di demolizione e ricostruzione, modificare la sagoma del fabbricato con un arretramento dello stesso rispetto al ciglio stradale da ampliare, previo accordo con l'amministrazione comunale.

Nell'ambito delle aree agricole la realizzazione di attività artigianali a servizio dell'agricoltura, limitatamente a quelle previste dall'art. 77 della L.R. n. 18/1983 e s.m.i., è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune che fissi i tempi e i modi di realizzazione, a impegno, da parte dell'imprenditore richiedente, di realizzare gli impianti di depurazione necessari a garantire i limiti di accettabilità delle acque di scarico, ai sensi del D.LGS. 152/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

- Sono esclusi per l'insediamento agricolo speso tutti gli usi tranne:
 - residenza familiare agricola;
 - impianti e servizi per attività agricole;
 - serre;
 - usi produttivi/tecnici (ricoveri per sistemi d'allevamento).

Nell'insediato agricolo sperso esistente, ai sensi dell'art. 73 della L.R. 18/83, nell'ambito di azienda agricola, i relativi imprenditori a titolo principale possono destinare una parte non superiore alla metà dei fabbricati edili a residenza ad uso turistico stagionale, nel rispetto della L.R. n. 38/2012.

In tali aree qualora il terreno venga rimodellato facendo uso di muri di sostegno, questi ultimi non devono superare l'altezza di mt. 3,00 fuori terra verso valle e, qualora siano più di uno, la loro distanza, misurata lungo lo arco di massima pendenza, deve essere superiore a mt. 4,50.

Sono consentiti, inoltre, gli interventi di cambio di destinazione d'uso con o senza opere, per insediamento di uso a



SETTORE IV

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SERVIZIO URBANISTICA - SUAP E COMMERCIO

residenza agricola o rurale con modello edilizio preindustriale.
Gli interventi edilizi esistenti sono ammessi oltre le quote previste per tutta la zona E di cui all'art. precedente, salvo per i fabbricati esistenti esistenti secondo la trasformazione di cui all'art. 8 lett a), b), c), e) delle NTA per l'adempimento delle attività agricole o rurali (depositi, magazzini, commerciali, attrezzature e servizi, residenze multipiani) ovvero non asservibili a edifici isolati mono o bifamiliari, sono ammessi ad attuazione attraverso esclusivamente gli interventi di manutenzione o opere in grado oltre alla sistemazione dell'area di pertinenza.
Sono altresì ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia solo se finalizzati all'inserimento di usi compatibili con la zona dove ricadono.

L'intervento di demolizione e ricostruzione è ammesso esclusivamente per la realizzazione di edifici residenziali mono o bifamiliari, sempre nel rispetto delle distanze dalle strade e dai confini recuperando la SAU esistente.

In tutta la zona di piano nelle aree permeabili dei lotti fondiari privati devono essere pianurati oboli di medio o alto fusto, nella misura di un albero ogni 40 mq. di superficie permeabile.

Art.64 - Aree agricole con salvaguardia ambientale (E.2)

La sottoposta E.2 è destinata alle attività agricole con salvaguardia ambientale ed in essa il P.R.G. dà attuazione all'intervento urbanistico diretto in coerenza con i seguenti indici di piano (così come definiti nel precedente art.5 della presente norma):


- legge minima (Sm) = mq 10.000
- indice di fabbricabilità fondiaria (If) = mc/mq 0,02
- Ifc per annessi rurali = 0,01 mc/mq
- altezza massima (H) = mc 6,5
- numero dei piani (Np) = n. 2
- distacco dai cigli stradali (ds) = mc 20 tale distacco è ridotto a mc. 10 per le strade vicinali private di tipo "E" come da C.d.S. e relativo regolamento di attuazione
- distacco minimo dai confini (dc) = mc 5
- distacco minimo tra fabbricati (df) = mc 10

I nuovi interventi edilizi devono essere supportati da idonea documentazione storica comprovante il corretto inserimento del manufatto nel contesto urbanizzato dell'area e devono essere accompagnate, oltre che da una relazione geologica che verifichi la fattibilità geotecnica dell'intervento, da uno studio specifico che consideri la stabilità dell'intero versante sul quale si opera e localizza anche in relazione alla dinamica idrogeologica generale. Con riferimento alla tipologia delle costruzioni di cui al precedente art. 60 della presente norma, in questa soluzione sono ammessi solo gli interventi di cui alla lettera "a".

In caso di intervento edilizio nuovo, anche senza ristrutturazione o sostituzione edilizia è possibile eseguire un ampliamento del 20% della SAU esistente.

Per le strutture addite a maneggio e/o stoccaggio esistenti, ovvero di nuova attuazione è previsto, in aggiunta a quello già previsto per la zona E2, un indice di fabbricabilità fondiaria di pari a 0,02 mc/mq; per la realizzazione di attrezzature relative di pertinenza nonché un ulteriore indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,1mc/mq; per la realizzazione di stalle e box per l'allevamento è lo spettatore entro il limite massimo complessivo di mq 3000 e con una estensione non superiore a 1000 mq per ciascun corpo di fabbrica.

Per le strutture addite ad attività censuali o equistrali esistenti e indicate nella tavola di zonizzazione con specifico corso di previsto, in aggiunta a quello già previsto per la zona E1, un indice di fabbricabilità fondiaria di pari a 0,03 mc/mq, per la realizzazione di attrezzature relative di pertinenza nonché un ulteriore indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,1mc/mq; per la realizzazione di stalle e box per l'allevamento è lo spettatore entro il limite massimo complessivo di mq 1000.



1. 1952
 2. 1952
 3. 1952
 4. 1952
 5. 1952
 6. 1952
 7. 1952
 8. 1952
 9. 1952
 10. 1952
 11. 1952
 12. 1952
 13. 1952
 14. 1952
 15. 1952
 16. 1952
 17. 1952
 18. 1952
 19. 1952
 20. 1952
 21. 1952
 22. 1952
 23. 1952
 24. 1952
 25. 1952
 26. 1952
 27. 1952
 28. 1952
 29. 1952
 30. 1952
 31. 1952
 32. 1952
 33. 1952
 34. 1952
 35. 1952
 36. 1952
 37. 1952
 38. 1952
 39. 1952
 40. 1952
 41. 1952
 42. 1952
 43. 1952
 44. 1952
 45. 1952
 46. 1952
 47. 1952
 48. 1952
 49. 1952
 50. 1952
 51. 1952
 52. 1952
 53. 1952
 54. 1952
 55. 1952
 56. 1952
 57. 1952
 58. 1952
 59. 1952
 60. 1952
 61. 1952
 62. 1952
 63. 1952
 64. 1952
 65. 1952
 66. 1952
 67. 1952
 68. 1952
 69. 1952
 70. 1952
 71. 1952
 72. 1952
 73. 1952
 74. 1952
 75. 1952
 76. 1952
 77. 1952
 78. 1952
 79. 1952
 80. 1952
 81. 1952
 82. 1952
 83. 1952
 84. 1952
 85. 1952
 86. 1952
 87. 1952
 88. 1952
 89. 1952
 90. 1952
 91. 1952
 92. 1952
 93. 1952
 94. 1952
 95. 1952
 96. 1952
 97. 1952
 98. 1952
 99. 1952
 100. 1952



Città di
San Giovanni Teatino
provincia di Chieti

SETTORE IV


SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SERVIZIO URBANISTICA - SUAP E COMMERCIO

Il presente certificato ha validità di 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.P.R. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni, se non intervengono modifiche agli strumenti urbanistici.

Si rilascia il presente certificato per gli usi consentiti.

San Giovanni Teatino, il 01/08/2024

ndf



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Arch. Valeriano Margiotta)